

proposta di legge n. 187

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 19 marzo 2012

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE
31 OTTOBRE 2011, N. 20: "ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2011" E
MODIFICA DELL'ARTICOLO 27 DELLA
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2007, N. 19:
"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE. LEGGE FINANZIARIA 2008"

Signori Consiglieri,

com'è noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012, ha accolto le impugnazioni della Regione Marche e quelle delle altre Regioni (Liguria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Toscana) dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 225 del 2010, così come convertito dalla legge n.10 del 2011, nella parte in cui ha introdotto i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Le due disposizioni della legge statale dichiarate incostituzionali prevedevano che le Regioni, per poter beneficiare dei finanziamenti del Fondo nazionale della protezione civile, dovessero attivare o individuare: a) economie di spesa o aumenti dei tributi regionali nei limiti consentiti dalla normativa statale; b) aumenti dell'imposta regionale sulla benzina.

La Regione Marche, con l'articolo 10 della legge regionale n. 20/2011 (Assestamento di bilancio 2011), ha disposto l'aumento dell'imposta regionale sulla benzina, conformemente alle disposizioni statali sopra citate.

Va considerato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle norme statali, le disposizioni della legge regionale in questione devono essere considerate tuttora in vigore, in quanto la Corte non ha utilizzato il potere di dichiarare l'illegittimità consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 87/1953.

Tali disposizioni, peraltro, in presenza della predetta dichiarazione di incostituzionalità non possono più essere considerate legittime.

In mancanza di una normativa statale che disciplini questa fattispecie si deve infatti ritenere che le norme regionali siano attualmente in contrasto con i nuovi principi statali, con l'obbligo, pertanto, di procedere alla loro abrogazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 62/1953.

Tale articolo prevede che "le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali (...) abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni."

Con la presente proposta di legge viene pertanto disposta l'abrogazione del soprarichiamato articolo 10 della l.r. 20/2011 e la sostituzione del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2007 in modo che l'imposta regionale sulla benzina sia determinata in misura pari a quella precedente all'aumento previsto dallo stesso articolo 10.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 20/2011, con il quale è stata data attuazione alla norma statale censurata, al fine di far fronte alle spese imprevedute derivanti dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 1° al 6° marzo 2011.

L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. n. 19/2007, ripristinando la misura dell'aliquota originaria.

Il comma 1 dell'articolo 3 contiene disposizioni transitorie volte a coordinare la decorrenza degli effetti degli articoli 1 e 2, in relazione alle modalità e ai termini del versamento mensile dell'imposta dovuta alla Regione da parte dei soggetti passivi, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della l.r. 19/2007.

Infine, il comma 2 dello stesso articolo 3 conferma la destinazione del maggior gettito derivato dall'aumento dell'imposta sulla benzina al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi del 2011.

Art. 1

(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 20/2011)

1. L'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) è abrogato.

Art. 2

(Modifica alla l.r. 19/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) è sostituito dal seguente:

“2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato.”.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il gettito derivato dalla variazione in aumento della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 20/2011, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, resta destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al d.p.c.m. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011).

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Allo stato di previsione dell'entrata, UPB 10101 è apportata la riduzione di € 12.127.793 in termini di competenza e di cassa.

2. Allo stato di previsione della spesa, UPB 10406 è apportata la riduzione di € 12.127.793 in termini di competenza e di cassa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2012.

Art. 5*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.